

COMUNE DI FORIO

SETTORE I

Via Giacomo Genovino, 2 80075 Forio (NA) - Tel. +39081-19550410
<http://www.comune.forio.na.it/> e-mail: marcoraia@comune.forio.na.it
P.E.C.: utc@pec.comune.forio.na.it

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI TELEMATICO PER
L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA O MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA**

PREMESSA

Il Comune di Forio, nel rispetto dei principi comunitari, delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e in armonia con le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, si dota di un regolamento per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo Fornitori telematico (d'ora in poi, per brevità, Albo Fornitori) per l'affidamento di lavori, servizi, incluso i servizi di ingegneria ed architettura, e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Esso verrà utilizzato nei casi previsti dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, nonché nei casi previsti all'art. 63 dello stesso Codice per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e nelle altre ipotesi previste dalla legge, tra cui quelli della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- Codice dei contratti pubblici: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato dal decreto legge n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019;
- Decreto Semplificazioni: Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- Albo o Elenco: l'Elenco degli operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, istituito con il presente Regolamento;
- Fornitore: l'operatore economico, rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comunque legittimato a richiedere l'abilitazione alla piattaforma "TuttoGare", al fine di partecipare a procedure di affidamento con sistemi telematici;
- Fornitore Accreditato: l'operatore economico abilitato sulla piattaforma e iscritto all'Albo Fornitori secondo quanto stabilito dalle o tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di "TuttoGare";
- Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di "TuttoGare" o per brevità Norme tecniche di utilizzo: le modalità di funzionamento tecnico del sistema di e-procurement e le modalità d'uso della piattaforma per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto e del relativo Albo Fornitori reperibili sul sito internet del Comune di Forio;
- Regolamento: il presente Regolamento di cui fanno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegate, le Norme tecniche di utilizzo;
- "TuttoGare": la piattaforma telematica utilizzata per la gestione dell'Albo, il cui accesso e utilizzo è disciplinato dalle Norme tecniche di utilizzo, che consente lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici e la gestione dell'Albo Fornitori.

L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità da parte del Comune di Forio. Con la procedura descritta non vengono peraltro costituite graduatorie non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori del Comune di Forio individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, l'aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione.

L'Albo ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici, dotati di idoneità professionale, tecnica e morale, nell'ambito dei quali individuare i soggetti da invitare a presentare offerta nel caso di affidamenti diretti e/o a partecipare alle procedure negoziate nel rispetto della normativa vigente e per i quali sussistano i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale, nonché economici finanziari, come attestati dagli stessi.

L'Albo è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma "TuttoGare" ed è gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Le modalità di funzionamento per l'utilizzo della piattaforma telematica delle gare on line, denominata "TuttoGare", sono contenute nelle "Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement", reperibili all'indirizzo internet https://forio.tuttogare.it/norme_tecniche.php, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la registrazione, l'accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo della piattaforma.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi modificate, integrate, sostituite, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamenti.

Art. 2 – DURATA E VIGENZA

È istituito l'Albo Fornitori del Comune di Forio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di seguito indicato come "Albo" o "Elenco".

L'Elenco degli operatori economici è gestito, al momento dell'emanazione del presente Regolamento, con sistemi informatici e strumenti telematici sulla piattaforma "TuttoGare" fornita da Studio Amica Srl, P. Iva 01850570746.

L'Albo è aperto ed è valido a tempo indeterminato: per tutto il tempo in cui l'Elenco è aperto, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di abilitazione e iscrizione. Un avviso che dà atto della costituzione dell'Albo sarà pubblicato e visibile per tutta la durata della sua validità sul sito istituzionale del Comune di Forio.

L'Albo Fornitori entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione dell'avviso istitutivo.

Art. 3 – STRUTTURA DELL'ALBO FORNITORI

L'Albo Fornitori è articolato nelle seguenti 8 sezioni che rispecchiano le principali esigenze di approvvigionamento del Comune di Forio, in base all'oggetto dell'affidamento, alla fascia di importo e in conformità al funzionamento e all'uso della piattaforma stessa:

I. Lavori di importo pari o inferiore alla soglia per l'affidamento diretto nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente pari a € 150.000,00;

II. Lavori di importo compreso tra le soglie per la procedura negoziata a più operatori nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente compresa tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00;

III. Servizi di importo pari o inferiore alla soglia per l'affidamento diretto nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente pari a € 139.000,00;

IV. Servizi di importo compreso tra le soglie per la procedura negoziata a più operatori nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente compresa tra € 139.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

V. Servizi di ingegneria e architettura di importo pari o inferiore alla soglia per l'affidamento diretto nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente pari a € 139.000,00;

VI. Servizi di ingegneria e architettura, di importo compreso tra le soglie per la procedura negoziata a più operatori nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente compresa tra € 139.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VII. Forniture di importo pari o inferiore alla soglia per l'affidamento diretto nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente pari a € 139.000,00;

VIII. Forniture di importo compreso tra le soglie per la procedura negoziata a più operatori nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento, attualmente compresa tra € 139.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Gli operatori economici saranno inseriti in ciascuna delle predette sezioni dell'Albo, suddivisi sulla base delle categorie merceologiche dagli stessi selezionate al momento della richiesta di iscrizione sul portale "Tutto Gare".

Le Categorie Merceologiche sono configurate sulla piattaforma "TuttoGare" secondo il sistema di classificazione unico degli appalti pubblici, vale a dire il vocabolario comune europeo (CPV – Common Procurement Vocabulary) adottato dal Regolamento CE n. 213/2008.

L'indicazione delle categorie merceologiche di riferimento, fornita dall'operatore, dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico e all'attività da questo svolta e dichiarata alla

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, pena la mancata validazione dell'inserimento nell'Albo da parte della Stazione Appaltante.

Ciascun operatore economico potrà richiedere l'abilitazione ad una o più sezioni dell'Albo, fermo restando la dimostrazione del possesso dei relativi requisiti.

Art. 4 – UTILIZZO DELL'ALBO

L'Albo verrà utilizzato dal Comune di Forio come strumento per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate o indagini di mercato nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all'esperienza di acquisti utilizzando tali procedure.

L'iscrizione all'Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure negoziate. Resta ferma la facoltà del Comune di Forio di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Elenco, qualora l'Ente lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta o della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Albo.

Il Comune di Forio potrà decidere di invitare alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture un numero limitato di operatori economici – in base al numero previsto dalla normativa vigente al momento dell'affidamento ove presenti nell'Elenco – ovvero tutti gli iscritti ad una certa sezione dell'Albo o ancora, operatori economici non presenti nell'Albo.

Il Comune di Forio potrà selezionare gli operatori da invitare a singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all'Albo, quali, ad esempio, eventuali certificazioni SOA per i lavori. Gli operatori economici che non compilino in modo completo ed aggiornato le informazioni aggiuntive, non potranno sollevare eccezioni in merito al mancato invito a procedure di gara nel caso in cui gli invitati siano selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall'Elenco.

Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle lettere di invito alle procedure.

Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare istanza di abilitazione e iscrizione gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 45 e i soggetti di cui all'art. 46 del Codice dei contratti pubblici.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo per la medesima sezione a titolo individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima società) saranno cancellati dall'Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente l'ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, e in particolare del divieto di iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come componente di consorzio. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto, quest'ultimo non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Art. 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono essere ammessi all'Albo gli operatori economici di cui al precedente art. 6, gli operatori iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio per attività corrispondenti alla categoria merceologica d'interesse ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali, che non incorrano in cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in caso di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate). Al momento della presentazione dell'istanza l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti attraverso la compilazione del DGUE in formato elettronico, disponibile sulla piattaforma. I requisiti posseduti dagli operatori economici al momento dell'iscrizione saranno soggetti a verifica a campione da parte della stazione appaltante.

L'operatore economico sarà, poi, tenuto a dichiarare nuovamente il possesso dei suddetti requisiti in caso di partecipazione ad una procedura di gara.

Il Comune di Forio si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, verifiche a campione sugli operatori economici iscritti all'Albo.

Art. 7 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nelle sezioni deve avvenire esclusivamente con modalità telematica attraverso la piattaforma "TuttoGare" e la relativa sezione "Albo Fornitori".

Gli operatori economici che intendano iscriversi all'Elenco dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma, compilando correttamente, in ogni parte, gli appositi *form* presenti, visualizzabili dopo aver cliccato sulla voce Registrazione Operatore Economico e abilitarsi seguendo l'apposita procedura in conformità a quanto previsto dalle Norme tecniche di utilizzo.

Ottenuta la registrazione sulla piattaforma, l'operatore economico sarà accreditato al Sistema e potrà effettuare il login tramite le proprie credenziali personali.

Solo dopo la fase della Registrazione, con l'inserimento delle credenziali personali, l'Operatore Economico potrà completare il proprio Profilo con l'inserimento dei dati ulteriori richiesti, necessari per l'inoltro della richiesta di abilitazione all'Albo Fornitori (punto 4 delle Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di "TuttoGare").

Una volta abilitato, l'operatore economico, potrà accedere alle indagini di mercato, facendo l'upload della Modulistica richiesta dalla Stazione Appaltante tramite il sistema. Il Responsabile del procedimento si riserva, nel corso della fase di iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di fare accertamenti e richiedere all'operatore interessato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, attraverso la presentazione di ulteriore e specifica documentazione.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuno dei loro componenti.

Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove domande di iscrizione intervenute vengono inserite in coda all'Elenco.

Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, il Comune di Forio si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori, diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Albo.

Art. 8 – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI

a) Esame della domanda di iscrizione

La valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo Fornitori, pervenute nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo precedente, avviene nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione. Il Responsabile del procedimento valuta la completezza e la regolarità della documentazione presentata e assume, se necessario, ulteriori informazioni in merito.

Qualora la domanda sia incompleta, il Responsabile del procedimento provvede a chiedere una integrazione, indicando le informazioni e l'eventuale documentazione mancante, specificando, altresì, all'operatore economico le modalità di inoltro e il termine entro il quale le integrazioni devono essere trasmesse. Dalla data di invio della richiesta di integrazione, il termine sopra indicato si interrompe e il nuovo termine di giorni trenta (30) decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni. Il mancato rispetto del termine, ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il rigetto dell'istanza.

b) Esito dell'istruttoria

Qualora l'istanza sia completa, l'operatore economico riceverà una PEC di conferma dell'avvenuta abilitazione all'Albo Fornitori.

In caso di accoglimento parziale della domanda, il Responsabile del procedimento comunica all'operatore economico l'accoglimento parziale della domanda indicando le correlate motivazioni.

Nel caso di diniego della domanda, il Responsabile del procedimento comunica all'operatore economico il diniego della domanda e le correlate motivazioni del diniego.

Nel caso di accoglimento parziale della domanda di iscrizione o di diniego, gli interessati potranno presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti a confutazione delle motivazioni addotte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione ricevuta, decorsi inutilmente i quali si riterrà confermato l'esito dell'istruttoria già comunicato.

c) Abilitazione dell'operatore economico nell'Albo Fornitori

L'abilitazione dell'operatore economico all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda. Una volta abilitato, l'operatore economico assume la qualifica di "Fornitore Accreditato".

L'iscrizione all'Albo non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dei Fornitori accreditati, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture o servizi, né il Comune di Forio è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove il Comune di Forio ritenga di avvalersi dell'Elenco, i Fornitori saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Il Comune di Forio potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione all'Albo dell'operatore economico che ne ha fatto richiesta – effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo ai Fornitori dei requisiti richiesti per l'iscrizione. L'eventuale esito negativo delle verifiche determinerà a carico dell'operatore economico, oltre alla cancellazione dall'Albo, le ulteriori conseguenze derivanti da false dichiarazioni.

Resta inteso che l'unico soggetto responsabile dell'ammissione o della mancata ammissione all'Albo Fornitori è il Comune di Forio. Studio Amica Srl, in qualità di Gestore del Sistema, non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per l'ammissione o la mancata ammissione all'Elenco. Studio Amica Srl, verifica, nel caso in cui ce ne sia la necessità, esclusivamente la ricezione sulla piattaforma della documentazione inviata dall'operatore economico ai fini della registrazione sulla piattaforma "TuttoGare".

Ulteriori disposizioni riguardo l'Albo Fornitori su "TuttoGare" e le relative procedure di registrazione e abilitazione sono definite nelle Norme tecniche di utilizzo della piattaforma.

Art. 9 DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'Albo, per tutta la sua durata, è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

L'iscrizione all'Albo Fornitori del Comune di Forio è efficace per l'intera durata della validità dell'Albo, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione, il rinnovo delle relative dichiarazioni e documentazioni presentate per l'iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché l'aggiornamento dei dati e delle informazioni compiuto dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà di cui al DPR 445/2000 e ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Gli operatori iscritti all'Albo possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco, fatto salvo il rinnovo annuale delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rilasciate ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori sul portale "TuttoGare".

Art. 10 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

La cancellazione dall'Albo ha luogo:

- a) in caso di cessazione di attività;
- b) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo;
- c) per avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- d) qualora non venga presentata alcuna offerta a seguito di n. 3 inviti nell'arco del biennio;
- e) in caso di mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o del rinnovo dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- f) qualora il Fornitore presenti domanda di cancellazione dall'Albo;
- g) nel caso di mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo o per compimento di gravi inadempimenti contrattuali.

La cancellazione dall'Albo avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Ente nei confronti del Fornitore ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni del Fornitore dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, il Comune di Forio si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.

L'operatore economico cancellato dall'Albo Fornitori del Comune di Forio può presentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione in tale Elenco qualora in possesso dei requisiti stabiliti.

Art. 11 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

I Fornitori iscritti all'Albo sono tenuti a informare tempestivamente il Comune di Forio di ogni eventuale variazione intervenuta sul possesso dei requisiti dichiarati e a mantenere aggiornati attraverso l'apposita procedura presente su "TuttoGare" i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ai fini dell'iscrizione e dell'abilitazione all'Elenco Fornitori "TuttoGare". L'Albo è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai Fornitori.

I Fornitori sono, altresì, tenuti a rinnovare periodicamente prima della relativa scadenza le dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini dell'iscrizione in tale Elenco, secondo quanto stabilito dalle Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di "TuttoGare" ovvero sia, ove non diversamente indicato, ogni 12 mesi.

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico all'operatore economico che può aggiornare i propri dati accedendo all'area riservata tramite il proprio account. In tal senso il Comune di Forio è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Art. 12 – GESTIONE DELLA ROTAZIONE

Per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di lavori, servizi, servizi ingegneria ed architettura e forniture si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 13 – AVVERTENZE

Le credenziali rilasciate dal sistema per l'accesso alla piattaforma sono strettamente personali. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segreti. Non potranno comunque cederle a terzi e dovranno utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità. L'O.E. dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per l'iscrizione all'Albo Fornitori e l'esecuzione di contratti pubblici, in ottemperanza

al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, si precisa che:

Le finalità di trattamento dei dati personali sono:

- a. in fase di partecipazione alle gare, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- b. in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;

Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;

1) la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto (ex d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

2) il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;

3) le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;

4) per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati. 5) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 6) i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura; 7) il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alle procedure di gara, ha il diritto di rivolgersi al Comune di Forio, per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:

a. le finalità del trattamento;

b. le categorie di dati personali trattati;

c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);

d. il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati;
- l'accesso ai dati personali.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: utc@pec.comune.forio.na.it o all'indirizzo di recapito indicato al punto 10);

8) L'operatore economico è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'operatore economico è tenuto a operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

9) Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è:

- l'Arch. Marco Raia Responsabile del Settore I del Comune di Forio;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è la ditta Web link Computers;

10) Comune di Forio Via Giacomo Genovino, 2 - 80075 Forio, Pec: utc@pec.comune.forio.na.it.

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per la formazione e tenuta dell'Albo Fornitori è l'Arch. Marco Raia, Responsabile del Settore I del Comune di Forio.

Art. 16 – PUBBLICITÀ

L'avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo Fornitori è pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Forio, per 60 giorni naturali e consecutivi nonché sul sito istituzionale del Comune di Forio, come di seguito riportato.

Il presente Regolamento, così come ogni eventuale modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forio www.comuneforio.it nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Comune di Forio si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento, qualora si rendesse necessario ai fini della corretta gestione dell'Albo Fornitori. In tal caso, ne darà tempestiva comunicazione agli operatori economici iscritti e procederà alla pubblicazione revisionata sul sito internet del Comune di Forio, come sopra riportato.

L'utilizzo o l'accesso all'Albo Fornitori, da parte degli operatori economici, costituirà una conferma della loro presa visione del Regolamento, nonché accettazione dei suoi contenuti e delle relative successive modificazioni.

Art. 17 – ASSISTENZA

Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la società di assistenza con le modalità di seguito elencate:

- E-mail: Help desk: assistenza@tuttogare.it

- Tel. (+39) 02 40 031 280 (Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00).

Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, allegato alla Delibera di approvazione, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Forio, come sopra indicato.

Art. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla legislazione di settore vigente.